



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino,

lette con profondo sconcerto le dichiarazioni attribuite al dott. Piercamillo Davigo nell'intervista pubblicata il 9 gennaio 2020 da il Fatto Quotidiano;

considerato

- che le parole attribuite al magistrato Davigo destano particolare preoccupazione anche perché le regole oggi portate dal processo penale e il ruolo primario della difesa tecnica, di imminente costituzionalizzazione, sono il frutto di un pensiero giuridico sviluppatosi nel corso di decenni in cui la società civile ha man mano preso coscienza dell'importanza di preservare quei principi espressivi di altrettanti diritti umani fondamentali (diritto a un processo equo, dinanzi a un Giudice imparziale, con la garanzia del contraddittorio quale metodo gnoseologico di ricerca e accertamento della verità processuale, con la presunzione di essere considerato non colpevole -convenzionalmente assurta a presunzione di innocenza- sino alla condanna definitiva e di essere difeso anche se privo di mezzi). Per questi principi l'Uomo ha sacrificato la propria vita e talvolta anche la libertà, così garantendo la nascita di quella società libera di cui oggi tutti noi beneficiamo. L'avvocatura non può restare indifferente di fronte ad un attacco che va a minare tali approdi, facendo leva su suggestioni giustizialiste, di facile presa popolare, che produrrebbero - ove attuate - un sicuro arretramento culturale oltre che giuridico e sociale.
- che non appare accettabile la concezione inquisitoria 'pura' del processo penale -tipica degli stati autoritari- che traspare dalle dichiarazioni di un magistrato che per anni ha giudicato presunti innocenti forse (viene da pensare dopo aver letto le dichiarazioni di recente pubblicazione) non sempre attinto dal dubbio costituzionalmente imposto di non avere davanti dei presunti colpevoli; che una simile concezione non pare assolutamente accettabile, testimoniando una chiara involuzione sul piano dei principi processuali fondamentali prima ricordati, quasi che il processo penale non servisse per accertare se una persona è colpevole o innocente, ma solo per condannare presunti colpevoli possibilmente a pene esemplari;
- che secondo le dichiarazioni attribuite al dott. Davigo in un processo penale 'ideale' quale quello americano non si comminano agli imputati dichiaratisi innocenti che hanno scelto il rito ordinario in luogo di patteggiare, scoprendoli al termine del processo colpevoli, pene detentive secondo i criteri di proporzionalità e adeguatezza legislativamente predeterminati (come nel nostro processo dall'art. 133 c.p.), ma lo si "*rovina con pene così alte che agli altri passa la voglia di provarci*", quasi che in sede di determinazione della pena un giudice potesse vendicarsi della mancata scelta di riti deflattivi e potesse sfruttare un tale delicato momento – quello nel quale emerge l'equilibrio di chi ha scelto di fare il magistrato – come quello in cui compiere un'azione dimostrativa per indurre altri imputati a non scegliere riti diversi da quelli deflattivi, in palese violazione di una serie di principi costituzionali (tra i quali, solo per

ricordarne qualcuno, quello di cui agli artt. 27, comma terzo e quello di cui all'art. 101 comma secondo Cost.);

- che appare allo stesso modo inaccettabile l'accessorio pensiero che *“nella Costituzione la pena ha anche una funzione rieducativa: dunque chi ricorre solo per rinviarla differisce la rieducazione dell'imputato. Cioè fa il suo male”*, che non si leggeva dai tempi dei processi della Santa Inquisizione; se la pena è l'emenda cui deve aspirare l'imputato presunto colpevole, perché allora processarlo, basterebbe la sua ammissione dei fatti;
- che appare oltremodo inaccettabile che un magistrato, già Presidente di Sezione di Corte di Cassazione e ora componente del CSM, se ha reso quelle dichiarazioni, si esprima con valutazioni di tale natura e portata, inequivocabilmente dimostrative di un profondo disprezzo del ruolo istituzionale dell'Avvocato nel processo, disegnato come l'istigatore di condotte processuali dilatorie al solo fine di poter locupletare abusando di diritti che il processo riconosce all'imputato o finanche espletando attività difensiva del tutto inutile qualora l'assistito sia ammesso al gratuito patrocinio al solo fine di *“aumentare la parcella. Molto meglio fissare un forfait un tantum secondo i tipi di processo: così gli avvocati perdono interesse a compiere atti inutili”*;
- l'avvocato come truffatore o dell'assistito o dello Stato;
- che appare parimenti inaccettabile il pensiero che ne discende da simile distorta visione della figura e del ruolo dell'Avvocato nel processo penale, ovvero che *“basterebbe rendere responsabile in solido l'avvocato. Così, quando il cliente gli chiede di ricorrere, gli fa depositare fino a 6 mila euro e poi, in caso di inammissibilità del ricorso, verserà lui la somma al posto del cliente”* ;
- non è la sanzione economica prospettata a intimorire l'avvocato. Non intimorisce ma profondamente indigna il pensiero che si possa anche solo immaginare di prospettare la solidarietà nel pagamento della sanzione in caso di declaratoria di inammissibilità quale ritorsione economica nei confronti di chi tutela l'esercizio di un diritto (quale quello di ricorrere per Cassazione avverso una sentenza ritenuta censurabile), non concorre con il suo assistito nell'abuso del medesimo;
- tali pensieri, univocamente dimostrativi di una visione profondamente anti-costituzionale del processo penale, del ruolo dell'avvocato e della presunzione di innocenza, se riconducibili al presunto autore paiono propalati compulsivamente ai media da un magistrato chiamato ad altri importanti compiti, anche istituzionali, arrecano un *vulnus* profondo alla magistratura intera che ogni giorno pensa di svolgere la sua funzione semplicemente applicando e rispettando la legge processuale, rispettando gli avvocati, il loro ruolo nel processo, ritenendo gli imputati presunti innocenti sino a sentenza definitiva, non considerando le norme processuali al rango di inutili disposizioni che intralciano l'accertamento di responsabilità di un imputato ma espressive di garanzie intoccabili;
- un magistrato - se avesse la sventura di pensare nei termini prospettati sul compito che gli spetta, che non è quello di giudicare un presunto colpevole superando inutili orpelli processuali e obiezioni artatamente creati dal suo difensore al solo fine di arricchirsi ai danni dell'assistito o dello Stato che gli pagherà gli onorari; e che non è nemmeno quello di condannarlo ad una pena esemplare così altri imputati comprenderanno di dover accedere a riti deflattivi - dovrebbe evitare di esternarli ai *media*, pena la sua responsabilità anche disciplinare;

- che pertanto si chiede alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione di valutare il rilievo disciplinare emergente da queste dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 109/2006 al fine di porre fine alla loro ormai quotidiana e avvilente - per chi la fa e per chi la deve subire - esternazione e si invia il presente comunicato al CNF, all'OCF e a tutti i COA per le rispettive valutazioni.

Torino, 13 gennaio 2020

La Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Simona Grabbi

